

REPUBBLICA ITALIANA
ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE

**Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca
presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane.**

(Emanato con D.D. 43/2010 del 18 giugno 2010)

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Istituto Italiano di Scienze Umane.
2. Lo svolgimento dei corsi è oggetto di valutazione circa la permanenza dei requisiti di idoneità ed il raggiungimento dei risultati della formazione.

Art. 2. Istituzione

1. I corsi di dottorato sono istituiti con decreto del Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, su proposta conforme del Consiglio dei Docenti.
2. Ai fini della formulazione della proposta, il Consiglio dei Docenti determina, ai sensi dell'art. 15 comma 2 dello Statuto, l'ambito disciplinare e l'indirizzo scientifico dei corsi di dottorato da istituire e affida ad un docente di particolare qualificazione il compito di predisporre un progetto culturale e organizzativo. Ricevuto il progetto, il Consiglio dei Docenti lo approva e delibera l'istituzione del dottorato, nominando il coordinatore, ed approvando altresì la composizione del Collegio dei Docenti.
3. I requisiti di idoneità per l'istituzione del corso dottorato di ricerca sono previsti dalle leggi e dai regolamenti ministeriali. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:
 - presenza nei Collegi dei Docenti di un congruo numero di professori di ruolo in servizio presso Atenei diversi, italiani e stranieri;
 - ampiezza delle tematiche scientifiche caratterizzanti il corso e previsione di percorsi formativi interdisciplinari;
 - disponibilità di risorse per garantire agli allievi, borsisti e non borsisti, la residenza nella sede del dottorato durante lo svolgimento dei corsi e delle attività formative.
4. La proposta di istituzione di un dottorato di ricerca e la proposta di attivazione di un nuovo ciclo di un dottorato già istituito presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane devono contenere:
 - un progetto formativo che indichi la denominazione del corso e le tematiche scientifiche che esso avrà ad oggetto. Il progetto deve riferirsi al contenuto di uno o più settori scientifico-disciplinari e deve essere tradotto in obiettivi formativi dettagliati con indicazione dei seminari, corsi o altre modalità didattiche previste, dei tempi di attuazione e di quanto altro si ritenga utile. Il corso deve prevedere, nei primi due anni, almeno tre semestri di didattica. Il progetto prevede le attività didattiche comuni a più dottorati dell'Istituto o anche di altre Università convenzionate, che si ritenga di svolgere nel corso del ciclo. I programmi di

studio, per l'intera durata del corso, potranno prevedere periodi formativi presso altre strutture anche all'estero;

- l'indicazione delle modalità di frequenza;
- l'indicazione del numero degli ammissibili ai corsi;
- una dettagliata descrizione delle strutture nelle quali si svolge la formazione, con indicazione del personale tecnico-amministrativo, delle attrezzature e delle risorse finanziarie;
- la composizione del Collegio dei docenti e il nominativo del presentatore del progetto di dottorato;
- l'indicazione dell'eventuale partecipazione di dipartimenti di Università della rete, di altre Università e di enti esterni pubblici o privati in possesso di requisiti culturali e scientifici;
- l'indicazione del titolo di studio universitario richiesto per l'iscrizione;
- le modalità di verifica dell'attività svolta dai dottorandi durante lo svolgimento del corso e alla fine di ogni anno. Per l'ultimo anno di corso la verifica ha per oggetto la dissertazione di dottorato ed il giudizio espresso dal Collegio vale come presentazione alla Commissione per l'esame finale.

5. Il Consiglio dei Docenti dell'Istituto delibera sulle proposte di attivazione di ogni ciclo, previa verifica della sussistenza dei requisiti, stabilendo il numero complessivo degli ammissibili ai corsi ed il numero delle borse di studio da bandire, che non può essere inferiore alla metà degli ammessi, il loro ammontare, che non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modifiche.
6. La durata dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni.
7. I corsi di dottorato istituiti possono essere confermati nei cicli successivi, con decreto del Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, su conforme proposta deliberata dal Consiglio dei Docenti.

Art. 3. Organi del dottorato

1. Sono organi del Dottorato di ricerca il Collegio dei docenti e il Coordinatore. E' altresì possibile istituire un Consiglio Scientifico.
2. Il Coordinatore è responsabile del corso di dottorato, ne cura l'organizzazione e ne dirige le attività. È nominato dal Consiglio dei Docenti dell'Istituto in sede di approvazione del progetto di dottorato, sentito il Direttore della Scuola di afferenza.
3. Il Collegio dei docenti delibera gli indirizzi didattici e formativi del dottorato. È composto da almeno dieci professori ordinari di diversi Atenei italiani e stranieri, di acclarata competenza scientifica e didattica nelle aree disciplinari di riferimento del corso. È nominato dal Consiglio dei Docenti dell'Istituto in sede di approvazione del progetto di dottorato, sentito il Direttore della Scuola di afferenza. I membri del Collegio dei Docenti non possono essere membri di altri dottorati dell'Istituto Italiano di Scienze Umane.
4. Il Collegio dei docenti, in ispecie:
 - a. entro tre mesi dall'inizio del corso concorda con ciascun dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi di dottorato, indicando chi debba svolgere le funzioni di supervisore;

- b. stabilisce il calendario delle attività, organizza i programmi di ciascun anno di corso e individua le modalità di controllo annuale sulla formazione dei dottorandi;
 - c. autorizza i dottorandi a trascorrere presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, diversi da quelli consorziati, periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi, la cui durata, salvo casi di particolare pregio delle attività formative, comprovata da dettagliata relazione del supervisore, non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo;
 - d. approva la partecipazione dei dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del corso di dottorato;
 - e. valuta le relazioni annuali dei dottorandi sulle attività svolte, e ne delibera l'ammissione all'anno successivo. In caso di valutazione negativa propone al Direttore dell'Istituto, con motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal proseguimento del corso;
 - f. predispose e trasmette al Direttore dell'Istituto la relazione annuale, nonché il rapporto di fine corso sulle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti dai dottorandi;
 - g. esprime il parere su eventuali sostituzioni o integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore.
 - h. esprime un giudizio sull'attività dei dottorandi al termine del corso ai sensi del successivo art. 7, comma 2.
5. Il Consiglio scientifico è composto da studiosi di chiara fama, anche componenti del Collegio dei docenti. La sua composizione è approvata dal Consiglio dei Docenti dell'Istituto in sede di approvazione del progetto di dottorato, sentito il Direttore della Scuola di afferenza. Si riunisce almeno una volta l'anno, formula proposte sugli indirizzi scientifici e i programmi didattici del dottorato ed esprime una valutazione delle attività svolte e delle attività programmate.
6. Il Coordinatore:
- a. è un professore universitario a tempo pieno, dell'Istituto Italiano di Scienze Umane o della Scuola di afferenza del Dottorato, dura in carica per l'intero ciclo del dottorato e può essere confermato;
 - b. è responsabile organizzativo del Corso e ne cura l'efficace svolgimento. A tal fine assicura la costante reperibilità nei periodi di attività del dottorato;
 - c. autorizza gli iscritti al dottorato a svolgere periodi continuativi di formazione e studio, fino a sei mesi, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri non consorziati;
 - d. convoca e presiede il Collegio dei docenti in via ordinaria non meno di una volta per semestre ed in via straordinaria in qualsiasi momento in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio, stabilendo l'ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle deliberazioni;
 - e. nel caso di sua assenza o impedimento, per un periodo inferiore a sei mesi, può nominare quale supplente un altro componente il Collegio dei docenti. Nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica ed è sostituito nelle forme prescritte dal presente regolamento.

Art. 4. Valutazione

1. Il Collegio dei docenti presenta al Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane una relazione annuale sui processi formativi realizzati e sulla rispondenza di essi agli obiettivi prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il livello di formazione acquisito. La relazione specifica le circostanze che abbiano eventualmente impedito lo svolgimento di attività didattiche comuni previste dal progetto di dottorato.

2. Il Nucleo di valutazione dell'Istituto esprime il proprio parere sulle proposte di istituzione e di rinnovo dei dottorati di ricerca e procede a verificare annualmente la permanenza dei requisiti di idoneità dei corsi di dottorato.
3. Su proposta del direttore, il Consiglio dei Docenti delibera in merito alla conferma dei corsi di dottorato e alla eventuale attivazione di nuovi corsi, anche sulla base delle precedenti relazioni e nell'ambito della programmazione annuale delle risorse.

Art. 5. Ammissione ai corsi

1. Il Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane emana con decreto il bando di concorso per l'ammissione, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei siti informatici dell'Istituto medesimo. In caso di bandi congiunti con altre Università interne o esterne alla rete, è demandato al Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, sentito il coordinatore del dottorato interessato, definire le modalità del bando in accordo con il Rettore dell'altra Università e nel rispetto del presente regolamento.
2. Il bando di concorso indica:
 - gli anni di durata del corso di dottorato;
 - il numero complessivo dei posti messi a bando;
 - il numero e l'ammontare delle borse di studio, distinte per ciascun Dottorato, tra: a) borse finanziate dall'Istituto Italiano di Scienze Umane; b) borse finanziate da strutture esterne all'Istituto medesimo;
 - le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
3. Possono partecipare all'esame di ammissione, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda ovvero entro il termine di scadenza del bando di concorso, del diploma di laurea magistrale o di un diploma di laurea conseguito in vigenza dei precedenti ordinamenti didattici, il cui corso legale abbia avuto durata almeno quadriennale, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ai soli fini dell'ammissione al dottorato, con deliberazione del Collegio dei docenti del corso cui intendono accedere.

Oltre alla documentazione di cui al comma precedente, i candidati devono accludere alla domanda:

 - a. copia della tesi di laurea;
 - b. pubblicazioni e altri titoli scientifici;
 - c. la proposta di un progetto di ricerca;
 - d. due lettere di presentazione.
4. La Commissione giudicatrice per gli esami di ammissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, su proposta del Collegio dei docenti competente, e comprende da tre a cinque membri effettivi, e altrettanti membri supplenti, scelti tra i professori di ruolo degli Atenei italiani e stranieri, di particolare competenza nelle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. La commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, che comunque non potranno costituire la maggioranza dei membri della commissione.
5. La Commissione giudicatrice ammette i candidati alle prove, scritta e orale, sulla base del curriculum, dei titoli scientifici e del progetto di ricerca presentato. La commissione giudicatrice valuta i candidati ammessi sulla base di una prova scritta e di un colloquio, ambedue intesi ad

accertare la preparazione di base del candidato e la sua attitudine alla ricerca scientifica. La prova orale comprende anche una adeguata verifica della conoscenza della lingua o delle lingue straniere indicate dal candidato nella domanda. La Commissione giudicatrice dispone di 60 punti per ogni prova. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove di esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove e trasmette i verbali del concorso al Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, che li approva con decreto. Sono ammessi al corso coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto entro sessanta giorni dalla data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l'ordine di graduatoria. Trascorsi i 60 giorni, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di inizio del corso, il subentro di altro candidato è subordinato alla valutazione del Collegio dei Docenti, che dovrà stabilire se, tenuto conto terrà conto delle attività didattiche già svolte, sia possibile un proficuo inserimento dell'allievo nel corso.

Art. 6. Diritti e doveri del dottorando

1. Il dottorando accede alle risorse didattiche e scientifiche dell'Istituto Italiano di Scienze Umane e delle Università consorziate (locali, biblioteche, banche dati telematiche, casella postale elettronica, ecc.), e gode dell'ospitalità gratuita nella sede del dottorato, per tutti i mesi in cui si svolgono le attività didattiche.
2. Il dottorando ha l'obbligo di partecipare con assiduità e impegno ai corsi, alle esercitazioni e alle attività di studio e di ricerca secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, ivi comprese le attività comuni a più dottorati. I dottorandi possono partecipare liberamente alle lezioni di tutti i corsi di dottorato di cui al presente regolamento, compatibilmente con gli obblighi di frequenza previsti dal dottorato cui sono iscritti.
3. Il dottorando è tenuto a presentare al Collegio dei docenti, al termine di ciascun anno di corso, una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte. Il Collegio, tenuto conto anche della partecipazione alle attività didattiche, con motivata delibera, procede all'ammissione del dottorando all'anno successivo, ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.
4. Il dottorando è tenuto a presentare, alla fine del triennio di corso, la tesi di dottorato.
5. È vietata, durante la durata legale del corso di dottorato, la contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, corso di laurea, scuola di specializzazione o master. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione precedente l'ammissione al corso, il dottorando ha l'obbligo di chiederne la sospensione per tutta la durata legale del corso di dottorato.
6. La mancata frequenza dei corsi e delle altre attività di cui al comma 2 per un periodo superiore a venti giorni, nell'arco di un anno accademico, comporta la sospensione della borsa per lo stesso periodo. La mancata frequenza dei corsi è consentita esclusivamente, previa documentazione, in caso di maternità e malattia. La sospensione di durata superiore a trenta giorni comporta comunque l'interruzione dell'erogazione della borsa di studio ed il conseguente prolungamento del periodo di formazione. E' possibile, su parere favorevole del Collegio dei Docenti, ottenere

la sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione durante il periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio eventualmente in godimento.

7. È prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:
 - a. giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza, motivato sulla base dell'attività svolta e della produzione scientifica;
 - b. attività lavorative incompatibili svolte senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
 - c. assenze ingiustificate e prolungate per almeno un quarto delle attività didattiche di un semestre.
8. Il dottorando può rinunciare alla prosecuzione del corso, dandone comunicazione scritta al Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane. Dalla rinuncia alla prosecuzione del corso, ovvero dal provvedimento di esclusione per i motivi di cui al comma precedente, deriva, con effetto immediato, la revoca di diritto della borsa di studio. Il Collegio dei docenti ha facoltà di utilizzare la quota residua di borsa di studio così resa disponibile destinandola al dottorando titolare di posto senza borsa, secondo l'ordine di graduatoria, se ciò sia compatibile con le finalità del dottorato.
9. Il dottorando, se autorizzato nelle forme previste dal presente regolamento, può svolgere periodi di formazione, di ricerca e di studio presso Università o Istituti di ricerca stranieri. La permanenza all'estero non può eccedere la metà della durata prevista per il Corso di dottorato. La borsa di studio è maggiorata del 50% in proporzione al periodo di permanenza.
10. I dottorandi, a fini formativi, possono partecipare ai programmi di ricerca attivati presso le strutture dipartimentali di altre Università, attinenti al progetto individuale di tesi previsto per il conseguimento del titolo di dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
11. Nel caso in cui il dottorando svolga attività lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è demandata al Collegio dei docenti.

Art. 7. Borse di studio

1. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto, secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito, alla borsa di studio, fino alla concorrenza del numero delle borse offerte.
2. La durata dell'erogazione della borsa di studio è pari alla durata legale del corso, fatti salvi i casi di sospensione, rinuncia, decadenza.
3. La borsa di studio è corrisposta in relazione alla effettiva frequenza al corso.
4. La borsa è erogata in rate con scadenze mensili.
5. Qualora il dottorando rinunci, durante l'anno di corso, a proseguire gli studi o rinunci alla fruizione della borsa, perde il diritto alla borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia.

6. La borsa di studio non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi; in tal caso viene meno il diritto alla prevista maggiorazione della borsa di studio.
7. Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.

Art. 8. Modalità di conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale che si svolge sulla base di un colloquio avente per oggetto la tesi di dottorato. Tale tesi, redatta in lingua italiana o altra lingua concordata con il Collegio dei docenti almeno un anno prima della fine del corso, deve essere presentata al Coordinatore del corso e ai membri della commissione giudicatrice almeno un mese prima della data fissata per l'esame finale.
2. Entro trenta giorni dalla fine dell'ultimo anno di corso i dottorandi devono depositare la tesi, firmata dal Coordinatore e dal supervisore, presso la struttura di afferenza. La tesi deve essere corredata dalla presentazione del Collegio dei Docenti, che esprime un giudizio sull'attività complessiva di ogni dottorando e che vale sia come presentazione alla Commissione giudicatrice finale, sia come valutazione dello svolgimento dell'attività formativa del corso, secondo gli obiettivi prefissati. La tesi e la presentazione del Collegio dei Docenti sono depositate dal dottorando in numero di copie corrispondenti al numero dei componenti la Commissione giudicatrice per l'esame finale, oltre alle tre copie per il deposito presso l'archivio dell'Istituto e presso le Biblioteche Nazionali di Firenze e Roma.
3. Il giudizio del Collegio dei docenti non è ostativo alla partecipazione all'esame finale.
4. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta in un ciclo successivo.
5. Per gravi e comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Direttore, su proposta del Collegio dei docenti, previa istanza del dottorando, può ammettere il candidato all'esame finale per un periodo, non eccedente l'anno, successivo al triennio di corso.

Art. 9. Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore dell'Istituto Italiano di Scienza Umane, su proposta del Collegio dei docenti. La proposta deve pervenire al Direttore entro sessanta giorni dalla conclusione del corso di dottorato.
2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre a cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, scelti tra professori universitari di ruolo, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno da due a tre componenti della Commissione devono appartenere ad Università anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono far parte del Collegio dei docenti. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, italiani o stranieri, anche con riferimento a singoli candidati, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il segretario. Alle sedute della commissione può partecipare anche il tutore assegnato dal Collegio dei docenti.

3. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere i lavori entro novanta giorni dalla data del decreto di nomina.
4. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Direttore.
5. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Direttore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 10. Internazionalizzazione

1. In applicazione dell'art. 3 dello Statuto e sulla base di convenzione con uno o più Università e Istituti di ricerca non italiani, proposta dal coordinatore di un dottorato ed approvata dal Consiglio dei Docenti dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, ogni dottorato può istituire le forme di collaborazione internazionale ritenute opportune ed idonee ad una migliore formazione del singolo dottorando ovvero di tutti i dottorandi appartenenti ad un singolo corso .